SENT. N. 157/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Cristiano BALDI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **24206** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

- ***omissis*** I. S.R.L., in fallimento, P. IVA ***omissis***, con sede legale in ***omissis***, Largo ***omissis***, in persona del curatore fallimentare, Dott. Rag. F.R., con studio in ***omissis***, Corso ***omissis*** PEC: *f10.2019verbania@pecfallimenti.it*;

- C.M.G., nata a ***omissis*** il ***omissis*** e residente a ***omissis***, in Viale ***omissis***, in proprio, amministratore unico *pro tempore* della ***omissis*** I. S.R.L., rappresentata, difesa ed assistita in forza di Procura Speciale 9.5.2025, dall'Avv. Paolo Pinzone del Foro di Verbania, elettivamente domiciliata presso il Suo Studio Professionale in Verbania, alla Via Madonnina nr. 11, PEC: *avvpaolopinzone@legalmail.it.*

Uditi alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa, per il Pubblico Ministero il Vice Procuratore Generale Consigliere Alessandro Napoli e l'Avvocato Paolo Pinzone in rappresentanza e difesa della convenuta C.M.G., come da verbale.

Esaminati gli atti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato i convenuti in epigrafe indicati, perché se ne accerti e dichiari la responsabilità amministrativo contabile, condannandoli al risarcimento per l'importo complessivo di euro 61.150,56, in favore di FINPIEMONTE S.p.A. (di seguito anche Finpiemonte), e per essa della Regione Piemonte.

Il danno erariale prospettato sarebbe derivato dall'omessa rendicontazione e dalla mancata restituzione dell'importo di una provvidenza regionale, indebitamente fruita.

2. La vicenda è venuta a conoscenza della Procura contabile a seguito della trasmissione, con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, da Finpiemonte, in adempimento degli obblighi di cui agli art. 51 e ss. del Codice di giustizia contabile, di un dettagliato prospetto di 606 posizioni debitorie riguardanti 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di mancate restituzioni di finanziamenti erogati.

3. Dall'istruttoria che ne è seguita è emerso quanto segue.

3.1. La società ***omissis*** I. in data 27 luglio 2004 presentava domanda di agevolazione (L.R.18/99 – "Programma annuale degli interventi 2004") per

la concessione di un contributo a fondo perduto al fine di ristrutturare e riqualificare un antico fabbricato sito nel comune di Cannobio (VB) da destinare a nuova struttura turistico recettiva.

3.2. In data 13/04/2006 la Regione Piemonte comunicava alla società la concessione di un contributo in conto capitale nella misura complessiva di euro 32.800,00 e di euro 100.000,00 nel rispetto del principio "*de minimis*", pari rispettivamente al 5% ed al 30% della spesa ammessa a contributo di euro 656.000,00 per la realizzazione del progetto presentato.

Avendo la società dichiarato di aver già beneficiato nei tre anni precedenti di altro contributo per euro 79.440,00 (L.R. 18/99 – "Programma annuale degli interventi 2002"), la Regione Piemonte rideterminava l'entità di detto contributo "*de minimis*" da 100.000,00 a 20.560,00 confermando l'entità del contributo in conto capitale pari a euro 32.800,00, per un totale complessivo di euro 53.360,00.

3.3. In data 18 maggio 2007, Finpiemonte S.p.A. erogava alla ***omissis***

I. S.r.l. in via anticipata un contributo pari ad euro 53.360,00,

pari al 100% dell'entità del contributo concesso, a fronte della presentazione di idonea polizza fideiussoria, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2.5 del Programma Annuale degli interventi 2004, emessa in data 8 maggio 2007 dalla F. S.p.A.

3.4. In data 24 agosto 2012, Finpiemonte S.p.A., a seguito di una verifica sullo stato di realizzazione del progetto ed essendo scaduto il termine fissato al 3 aprile 2008 per la realizzazione dell'intervento, sollecitava la ***omissis***

I. ad inviare, entro 30 giorni dal ricevimento, la rendicontazione

finale di spesa, obbligo a cui il beneficiario non ottemperava.

Pertanto, successivamente, a seguito di comunicazione da parte di Finpiemonte sulla mancata rendicontazione, la Regione Piemonte trasmetteva alla ***omissis*** I. S.r.l., in data 15.11.2013 e poi in data 25.8.2016, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca cui faceva seguito, in data 9.6.2017 la revoca del contributo, (notificata alla pec della società in data 12.6.2017) con disposizione di recupero dello stesso per il seguente importo: euro 53.360,00 erogato in via anticipata in data 18.5.2007, rivalutato per euro 7.790,56 - sulla base del coefficiente rilevato dall'ISTAT e valido nel periodo intercorrente da maggio 2007, data di erogazione, al maggio 2017, data di revoca -, per un totale complessivo di euro 61.150,56.

Nel dettaglio, la somma di euro 53.360,00, veniva richiesta alla F. S.p.A., con sede in Roma, in qualità di garante della polizza fideiussoria, mentre alla ***omissis*** I. S.r.l. veniva richiesto il pagamento dell'importo riferito all'onere di rivalutazione, pari ad euro 7.790,56.

3.5. Come riportato da Finpiemonte S.p.A. nell'ultima relazione, acquisita dalla Procura nel mese di giugno 2024, in riscontro all'attività istruttoria, in seguito al mancato riscontro da parte dell'istituto garante ai ripetuti solleciti inviati dalla Regione, nel mese di maggio 2018, quest'ultima provvedeva al recupero coattivo della quota di contributo in linea capitale per il tramite del concessionario Soris S.p.a., cui successivamente affidava anche la gestione del recupero degli oneri di agevolazione alla società Soris S.p.a.

3.6. Rispetto ai fatti sin qui illustrati, successivamente sopravvenivano le seguenti circostanze: la società garante veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma in data 23 maggio 2019; la società beneficiaria veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verbania in data 19 giugno

2019.

Conseguentemente, Soris S.p.a. provvedeva: in data 21 agosto 2019 al deposito dell'istanza di ammissione al passivo per il credito relativo alla linea capitale vantato nei confronti del fallimento 375/2019 Finworld S.p.A.; in data 22 agosto 2019, al deposito dell'istanza di ammissione al passivo per il credito relativo agli oneri di agevolazione vantato nei confronti del fallimento 10/2019 ***omissis*** I. S.r.l.

Finpiemonte, al riguardo ha fatto sapere che, in merito al fallimento della Finworld S.p.a., il Giudice Delegato ha ammesso il credito relativo alla quota capitale per euro 53.360,00 nella categoria crediti privilegiati ed euro 2.228,61 (interessi di riscossione) nella categoria chirografari, laddove il Giudice Delegato del fallimento della ***omissis*** I. S.r.l. ha ammesso il credito relativo agli oneri di agevolazione al rango di credito chirografario.

3.7. In data 3 agosto 2020 Finpiemonte S.p.A. adottava rituale atto di costituzione in mora, notificato alla ***omissis*** I. S.r.l. in fallimento, per l'importo di euro 53.360,00 a titolo di contributo ed euro 7.790,56 a titolo di oneri connessi.

4. Al termine dell'attività di indagine la Procura Regionale ha emesso invito a fornire deduzioni nei confronti degli odierni convenuti, a fronte del quale, la sola invitata persona giuridica ha fatto pervenire deduzioni per il tramite del Dott. Rag. F.R. in qualità di curatore fallimentare della ***omissis*** I. S.r.l., in fallimento, senza richiedere l'audizione personale. In sintesi, per quanto maggiormente rileva nella causa all'esame, ivi si rappresentava che, nella documentazione consegnata dalla Sig.ra C.M.G. ex art. 16, comma 1, n. 3, L.F. il 24 giugno 2019, non era presente la

rendicontazione finale di spesa oggetto della vertenza, né documentazione idonea a consentirne la predisposizione; si precisava inoltre come, durante la procedura di concordato (concordato dichiarato poi inammissibile, non essendo stati presentati nei termini concessi il piano e la proposta concordataria e durante il quale R.F. ricopriva la carica di commissario giudiziale,), la Sig.ra C.M.G. avesse conservato l'amministrazione dei beni dell'impresa e la legale rappresentanza della Società, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 167, comma 1, L.F..

5. Rispetto ai fatti così sinteticamente esposti e in mancanza di memorie difensive idonee a superare le imputazioni di responsabilità, la Procura, al termine dell'attività istruttoria, procedeva con la citazione in giudizio degli odierni convenuti, per i motivi in punto di diritto contenuti nell'atto di citazione e di seguito sinteticamente riportati, ritenendo sussistere un danno all'erario per mancata rendicontazione e mancata restituzione degli importi dovuti, pari a euro 61.150,56, oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria.

5.1. In primo luogo, pacifico sarebbe il rapporto di servizio che unisce il soggetto privato che ha percepito il finanziamento pubblico in oggetto all'ente concedente, in termini di vera e propria relazione funzionale, con estensione, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, alle persone fisiche che avrebbero diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici.

5.2. Risulterebbe poi assodata nella ricostruzione offerta nell'atto di citazione, ai sensi di consolidata giurisprudenza, l'antigiuridicità della condotta tenuta dai convenuti consistita nell'inadempimento rispetto agli obblighi di rendicontazione, nonché nella mancata restituzione degli importi dovuti.

5.3. Il nesso di causalità sarebbe ravvisabile, secondo il requirente, tra la condotta antigiuridica dei convenuti, società e amministratore *ratione temporis* - che avrebbero fruito del finanziamento senza rispettare le disposizioni previste dal Programma regionale, puntualmente richiamate nell'atto di citazione -, ed il conseguente danno erariale.

5.4. Quanto all'elemento psicologico, le sopradescritte condotte dei convenuti sarebbero contraddistinte, da dolo, o, comunque, da colpa grave, attesa l'inescusabile e manifesta violazione degli elementari ed esigibili doveri pubblicistici, come si evincerebbe anche dal procedimento di revoca di Finpiemonte S.p.A.

6. Si è costituita depositando una memoria il giorno prima dell'udienza, la convenuta M.G.C. chiedendo che venga accertata la

responsabilità amministrativo-contabile della sola ***omissis*** I. S.r.l.,

in fallimento, P.IVA. mandando esente la Sig.ra M.G.C. da ogni

addebito per le ragioni di seguito sintetizzate: all'atto dell'avvio delle indagini da parte della Procura adita non svolgeva più le funzioni di amministratore unico della ***omissis*** I. S.r.l. essendo la stessa dichiarata fallita con

Sentenza dell'Ill.mo Tribunale Ordinario di Verbania del 19.6.2019; avrebbe trasmesso tempestivamente al Dott. F.R., curatore fallimentare,

tutta la documentazione della società non rimanendo in possesso di alcun documento relativo alla società stessa; non avrebbe potuto osservare l'invito a presentare proprie deduzioni in merito all'attività d'indagine svolta e dunque altresì difendersi; diversamente avrebbe potuto farlo il curatore fallimentare

della ***omissis*** I. S.r.l., in quanto in possesso di ogni utile

documentazione, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato; lo stesso

curatore fallimentare non avrebbe, dunque, agito nell'interesse della ***omissis*** I. S.r.l., nonostante avesse ogni documentazione idonea, e parimenti addebitando la propria colpevole inerzia alla Sig.ra M.G.C. limitandosi ad addurre che la circostanza della reggenza di quest'ultima quale amministratore *pro tempore* della società *ut supra* sino al giorno del fallimento;

infine, rileva che la Regione Piemonte, per tramite la Soris S.p.A., ha promosso ricorso per l'ammissione al passivo nel fallimento della società garante F. S.p.A., ove il proprio credito è stato integralmente ammesso in via privilegiata, e parimenti nei confronti del fallimento della stessa ***omissis*** I.S.r.l., ove il credito è stato ammesso in via residuale e chirografaria per gli interessi di riscossione, e quindi, a suo dire meno, il danno erariale non sarebbe sussistente.

7. All'udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero, stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, ha chiesto che venga dichiarata la contumacia della Società ***omissis*** I. S.r.l.; si è opposto a qualsiasi questione non rilevabile d'ufficio; quanto all'asserita insussistenza del danno erariale sostenuta dalla convenuta costituita nella memoria depositata, ha ritenuto potersi procedere nel presente giudizio anche a fronte dell'insinuazione al passivo fallimentare, stante l'attualità del danno; infine, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni.

La difesa della convenuta C.M.G. ha richiamato la memoria di costituzione e insistito nelle conclusioni.

Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia della convenuta ***omissis*** I. S.r.l., in fallimento, risultando non costituita, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza.

2. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere accolta nei confronti degli odierni convenuti, per le ragioni di seguito esposte.

2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., ord. n.4511/2006; Cass., S.U., ord. n.5019/2010; Cass., S.U., ord. n.111/2020; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.1316/2000).

Come più volte evidenziato da questa Sezione, "*il privato percettore di siffatti contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n.1774/2013*; ex multis*, Corte dei conti, Sez. I app., n.20/2011 e n.256/2011)*" (cfr. Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 56/2023, richiamata in sent. n. 97/2023 e n. 34/2025).

Rispetto alla fattispecie all'esame occorre poi ricordare come, in materia di

finanziamenti pubblici, anche comunitari, sia consolidato, nella giurisprudenza contabile, il principio secondo cui la responsabilità amministrativa si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo sulla mancata realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione, ovvero sullo "sviamento" delle risorse pubbliche quale effetto della propria condotta.

In altri termini, l'instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità all'impresa, quale soggetto beneficiario del finanziamento, ma anche a coloro che, in nome e per conto di essa, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione. Ne consegue che ne risponde non solo il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato, ma anche coloro che abbiano violato la disciplina del relativo programma (Cass. ord., 3 marzo 2010, n. 5019), distogliendo le risorse percepite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).

Nel caso di specie, appare dunque evidente l'instaurazione di un rapporto di servizio nei termini appena indicati con riguardo alla società beneficiaria ***omissis*** I. S.r.l., in fallimento, e alla convenuta M.G.C. quale Amministratore unico, con pieni poteri, alla data di scadenza del termine per la presentazione della rendicontazione attestante l'effettiva realizzazione degli interventi previsti dal Programma Annuale degli interventi 2004 e di cui al contributo ricevuto.

In particolare, giova evidenziare, come riportato nell'atto di citazione, che la

nomina dell'Amministratore unico della ***omissis*** I. S.r.l. nella persona di C.M.G., veniva iscritta in data 1 marzo 1999 con mandato espletato ininterrottamente fino alla nomina di R.F., curatore fallimentare, avvenuta in data 18 giugno 2019. Peraltro, lo Statuto della società, all'art. 21, chiariva che: "*All'amministratore unico* […] *spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli per legge riservati all'assemblea*. […]"; e, altresì, all'art. 22, "*All'amministratore unico* […] *è attribuita la rappresentanza della società, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie od amministrative per ogni grado di giurisdizione* […]".

2.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, riportata in narrativa, e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile nelle proprie pronunce ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, sentt. n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che hanno integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego di quest'ultimo.

In particolare, la convenuta, nella qualità di amministratore della società beneficiaria, da un lato ben conosceva gli obblighi e i vincoli da rispettare per la conservazione del finanziamento, dall'altro con la sua condotta ha vanificato le finalità pubbliche assunte come proprie.

La mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa, nel caso specifico, comportava la revoca totale del beneficio, come si evince dal paragrafo 2.6 "*Vincoli, rinunce e revoche, divieto di cumulo*" del Programma

Annuale degli interventi 2004: "[…] *I beneficiari sono tenuti alla realizzazione del progetto approvato nei termini e secondo le modalità previste. Il mancato rispetto dei termini e di inizio e fine dei lavori e delle modalità di attuazione del progetto determina la revoca del contributo* […]". La presentazione della rendicontazione finale di spesa rappresentava, dunque, un requisito fondamentale per il mantenimento del contributo, nonché per le modalità di attuazione del progetto, in quanto solo attraverso tale rendicontazione finale si sarebbe potuta dimostrare l'attinenza delle spese dichiarate ed effettivamente sostenute con le finalità pubblicistiche perseguite e per le quali il contributo era stato erogato.

Pertanto, con le suddette violazioni, l'impresa ha frustrato le finalità che l'amministrazione pubblica si prefiggeva di raggiungere con il finanziamento.

Trattasi degli elementi in ragione dei quali Finpiemonte S.p.A. ha proceduto alla revoca dei finanziamenti, poi non interamente restituiti (cfr. Sez. II App. n. 195/2023).

Del resto, lo "sviamento" delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi in un'indebita fruizione, come avvenuto nel caso di specie, ove l'impresa è stata destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da Finpiemonte per le ragioni espresse nel relativo provvedimento e nel dettaglio riportate in narrativa.

Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell'atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che "*il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da*

parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, […] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi" e che "*il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente*" (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening-C-383/06). E, ancora, "*costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita*" (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa *Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre* C465/10).

2.3. Rispetto al quadro appena delineato, occorre precisare come risultino del tutto prive di fondamento le deduzioni della convenuta costituita, volte ad escludere, nella fattispecie all'esame, la configurabilità di un danno all'erario alla stessa imputabile.

2.3.1. In primo luogo, a tutt'oggi, alla luce dello stato della procedura fallimentare, non vi è alcuna prova dell'effettivo soddisfacimento del credito erariale in contestazione.

Al riguardo, occorre comunque ricordare, come più volte chiarito da questa Sezione (cfr., da ultimo, sentenza n. 156/2025), che è univoco l'indirizzo

giurisprudenziale, avallato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 773 del 1988), secondo cui il ricorso da parte dell'ente pubblico danneggiato a concorrenti procedimenti giurisdizionali, così come anche a iniziative stragiudiziali a fini recuperatori o risarcitori, non comporti effetti preclusivi dell'azione obbligatoria per danno erariale davanti al giudice contabile. Come più volte sottolineato anche da questa Sezione (cfr., fra le altre, sent. n. 7/2024) la giurisdizione civile, al pari di quella penale, è indipendente da quella contabile, anche quando investe il medesimo fatto materiale (*ex pluribus*, Cass., Sez. un. nn. 31107/2017 e 11/2012). Coerente con tale approdo giurisprudenziale è, peraltro, il principio dell'indisponibilità dell'azione erariale, operando il Pubblico ministero contabile indipendentemente dalla possibilità che abbia l'Amministrazione di agire in via giudiziale o stragiudiziale al fine di soddisfare le proprie pretese. L'azione del Pubblico ministero contabile ha, infatti, la funzione di rispondere al soddisfacimento di interessi dell'ordinamento generali ed indifferenziati (Corte Cost. n. 104/1989), non riconducibili a quelli specifici di cui le singole amministrazioni danneggiate risultano, volta per volta, portatrici.

Possono dunque coesistere l'azione intentata dal Pubblico ministero e quella avviata dall'Amministrazione per il risarcimento del danno subito, con l'unico limite del divieto, in sede esecutiva, di duplicazioni risarcitorie (Corte Cost. n. 773/1988 già cit; Corte dei conti, Sez. Riun. n. 3/1997 e, più recentemente, Sez. II App. n. 295/2015 e Sez. App. Sic. n. 12/2016).

Parimenti possono coesistere, come nel caso di specie, l'azione erariale che ha portato al presente giudizio e quella fallimentare. La prima è, infatti, a tutela dell'interesse generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei beni e

dei mezzi economici pubblici ed è esercitabile esclusivamente dal Procuratore della Corte dei conti; detta azione non è pertanto assimilabile all'azione di responsabilità verso i creditori sociali di pertinenza del curatore fallimentare ed esercitata nell'interesse dell'insieme dei creditori (cfr. di questa Sezione giurisdizionale, sent. n. 17/2023 e n. 7/2024). Il che, non significa ammettere, ovviamente, una duplicazione del risarcimento, dovendosi sempre tener conto, in sede di determinazione del danno o di esecuzione nei confronti del debitore eventualmente condannato, di quanto in ipotesi già recuperato in altre sedi.

2.3.2. Sotto altro profilo, alcuna rilevanza può darsi al tentativo della convenuta di escludere la propria responsabilità sul presupposto che il curatore fallimentare avrebbe potuto dimostrare, ora per allora, l'effettiva destinazione del finanziamento pubblico, essendo stato messo nella possibilità di farlo.

Al riguardo, oltre alla mancata prova, in concreto, di quanto dedotto, si ritiene necessario ricordare che questa Sezione giurisdizionale ha già avuto modo di chiarire, con la sentenza n. 75 del 2022, che "*non rileva* […] *ai fini dell'esenzione da responsabilità in questa sede il fatto che il convenuto abbia prodotto tardivamente la documentazione che era tenuto a trasmettere all'Amministrazione nei termini sopra indicati in uno con la prescritta rendicontazione, pena la revoca del finanziamento*". La stessa Sezione giurisdizionale ha poi ulteriormente precisato che "*quand'anche (ma, come detto, non è questo il caso) la produzione documentale, seppur astrattamente idonea a provare l'acquisto finanziato, avvenga a significativa distanza temporale dallo stesso e dai connessi oneri procedimentali, essa non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'effettiva e corretta destinazione del finanziamento pubblico alle sue finalità, in quanto non è idonea a comprovare*

il collegamento dei beni con l'attività e la sede interessate dall'investimento ritenuto meritevole di agevolazione, ben potendo gli stessi essere stati acquistati per poi essere rivenduti o, ancora, destinati ad altro progetto, per ipotesi non finanziabile (cfr. questa Sezione, sent. n. 83/2023)" (cfr. Sez. giur. Piemonte, n. 90 del 2024, e, da ultimo, n.156 del 2025).

Pertanto, ciò che assume valore assorbente, secondo il Collegio, è il permanere della mancata rendicontazione finale delle spese, in violazione di un obbligo assunto dall'impresa beneficiaria e costituente requisito fondamentale, prescritto anche a pena di revoca, per il mantenimento del finanziamento pubblico. Infatti, è soltanto attraverso tale rendicontazione finale che si può dimostrare all'Organo deputato al controllo l'attinenza delle spese dichiarate ed effettivamente sostenute con le finalità pubblicistiche perseguite e per le quali il finanziamento è stato erogato (cfr. Sez. giur. Piemonte, n. 42/2025).

Come questa Sezione ha posto in evidenza, "*l'esplicita previsione, da parte del bando, della tempestiva produzione della rendicontazione e dei titoli di spesa a cura dell'impresa percettrice del finanziamento, appare espressamente finalizzata a consentire i controlli e le ispezioni dei funzionari di Finpiemonte, della Regione Piemonte o del Gruppo Tecnico di Valutazione, proprio a sottolineare l'esigenza, a fini di controllo del conseguimento della finalità pubblica, della collocazione 'sul posto' dei macchinari o delle attrezzature acquisiti con il concesso finanziamento; controlli che sono stati, invece, di fatto elusi dagli odierni convenuti, con il proprio comportamento omissivo e con la produzione, soltanto in limine litis, di documentazione asseritamente (e peraltro solo apparentemente e parzialmente) giustificativa"* (cfr. Sez. giur. Piemonte, n. 90/2024, già cit.).

2.4. Per quanto esposto, emerge con evidenza il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica accertata e il danno erariale contestato, in quanto attraverso la prima, non rispettandosi le disposizioni previste per il contributo concesso, è stato determinato il secondo, non procedendosi alla integrale restituzione delle risorse pubbliche percepite.

2.5. Quanto all'elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento di coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di titolare ovvero responsabile di un'impresa e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in definitiva, si inscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. questa Sezione, sentt. n.227/2022, n.56/2023 e n.97/2023).

Tanto premesso, nel caso all'esame, a giudizio di questo Collegio, l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della stessa.

In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, riconducibile a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell'obbligazione contrattuale

(cfr., da ultimo, di questa Sezione, n. 34/2025 e le precedenti sentt. n.56/2023 e n.97/2023).

Ciò, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo al responsabile, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l'Erario (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n.128/2015 e di questa Sezione la già cit. n. 34/2025).

2.6. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al finanziamento residuo mai restituito, per complessivi euro 61.150,56, oltre ad ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. In conclusione, risulta accertata l'antigiuridicità della condotta dolosa causativa del danno contestato, per complessivi euro 61.150,56 a carico dei convenuti in solido tra loro.

Il risarcimento deve essere disposto a favore della Regione Piemonte, da individuarsi quale amministrazione direttamente danneggiata.

Sulla somma come sopra determinata è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del contributo fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c. e a carico dei convenuti condannati.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

-DICHIARA la contumacia della convenuta ***omissis*** I. S.R.L. in

fallimento;

-CONDANNA in solido la predetta società ***omissis*** I. S.R.L. in fallimento e M.G.C. al pagamento, in favore della Regione Piemonte, dell'importo di euro 61.150,56 (sessantunomilacentocinquanta/56), oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data di percezione del contributo sino alla data di deposito della presente sentenza, e interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo;

-CONDANNA i medesimi convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano in euro 1.015,74 (milleequindici/74).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere estensore
Cristiano BALDI	Consigliere

Il Giudice estensore	Il Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Marco PIERONI
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 01/08/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione

dei dati personali”

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 01/08/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente